

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni » (793), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 71, 72, 73
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	71
BOGI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	72

I lavori hanno inizio alle ore 17,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,

n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni » (793), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bausi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BAUSI, relatore alla Commissione. Colgo l'occasione per porgere gli auguri di buon lavoro al sottosegretario Bogi che per la prima volta è presente nella nostra Commissione.

Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare prevede la modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni i quali hanno come oggetto la prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radiricezioni. In analogia e in adempimento ai doveri che ci sono imposti dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e ai sensi degli articoli 5 e 189 di detto trattato, si tratta di adeguare le nostre norme, di cui sopra, alle indicazioni che valgono per la Comunità economica europea.

L'articolo 398 viene modificato in due parti fondamentali. In una prima parte si sostituisce il tipo di provvedimento al quale era rimessa la regolamentazione in oggetto, cioè il decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; si ha quindi uno snellimento della procedura con la sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sia pure di concerto.

L'altra modificazione è costituita dall'indicazione del documento di abilitazione per l'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma, cioè quelli relativi alla trasmissione di energia elettrica, impianti elettrici, radio elettrici e via dicendo. La documentazione, per la verità, comporta una serie di denominazioni che ad un primo esame sembrerebbero abbastanza simili, cioè certificazione, attestazione di rispondenza, presentazione di una dichiarazione di rispondenza. Poichè si tratta di un provvedimento destinato ad interessare una larga generalità sia di rivenditori che di utenti, si ritiene opportuno che la denominazione della documentazione venga unificata o meglio esplicitata nello stesso testo legislativo, oppure che in sede di discussione del provvedimento vengano forniti dal Governo dei chiarimenti che siano utili non tanto a noi quanto ai destinatari finali della legge.

L'articolo 3 del provvedimento stabilisce che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbiano facoltà di disporre accertamenti o direttamente o a mezzo di istituti, enti, laboratori appositamente autorizzati, agli effetti di verificare che il materiale soddisfi le disposizioni dell'articolo 398 del codice delle comunicazioni, che ho citato all'inizio.

Il parere del relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge che si propone di venire incontro ad una esigenza di carattere internazionale, di corrispondenza delle norme al trattato della Comunità, sempre che venga chiarita la terminologia, per certi aspetti un po' ambigua, cui ho accennato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

B O G I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Rispondo sul terzo comma dell'articolo 1, riguardo ai termini ai quali si riferiva il relatore, considerandoli come sinonimi e quindi da spiegare. La storia di questi termini è, in fondo, la storia del codice postale e della direttiva della Comunità economica europea. Il codice postale portava, infatti, all'articolo 398, ultimo comma, il termine « certificazione di rispondenza » per quanto riguardava l'attestato. La direttiva CEE del novembre 1976, all'articolo 3, fa riferimento a due altre modalità di identificazione della corrispondenza alle norme, di cui una a carico del produttore e dell'importatore, che è chiamata dichiarazione, almeno nella traduzione, ed una seconda riferita ad enti, precisamente indicati e comunicati ai vari paesi della Comunità, abilitati a rilasciare marchi e certificati, che nel caso particolare, per distinguerla dalla certificazione prevista nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, è modificata in attestazione. Ricapitolando, si dovrebbe intendere la certificazione a carico dell'amministrazione, l'attestazione a carico di enti ed istituti esplicitamente indicati e la dichiarazione a carico del produttore e dell'importatore.

8ª COMMISSIONE

11º RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)

Nel caso particolare giova aggiungere che l'uso dei mezzi particolari indicati verrà specificato nel decreto interministeriale, pertanto non dovremmo avere, a questo punto, i rischi di equivoco a cui il relatore accennava.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma ».

È approvato.

Art. 2.

Il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 398 del codice postale e delle teleco-

municazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente articolo 1, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 398.

È approvato.

Art. 4.

L'articolo 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1 milione, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398 ».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI